



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bergamo

Segreteria del Procuratore della Repubblica tel. 035-390319; fax 035-390365  
e-mail : procura.bergamo@giustizia.it

Bergamo, 20.3.2019

N . 56/19 Prot.Int.

OGGETTO: diritti di certificazione e di copia in vigore dal 10.08.2018 di cui al D.M. Giustizia 4.7.2019.

## IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Considerato:

che in data 20 11.2018 erano stati posti dei quesiti al Ministero della Giustizia e  
che in data 15 marzo 2019 è pervenuta la risposta

## CONFERMA

il provvedimento n.236/18 prot.int. in data 21.12.2018.

Si trasmetta copia della nota ministeriale al personale amministrativo, ai responsabili delle Aliquote di polizia Giudiziaria in sede, al Tribunale di Bergamo e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
dott.ssa Maria Cristina ROTA - Aggiunto



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO

15 MAR. 2019

N° 457/18 Proc

# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



h\_dg DAG.14/03/2019.0055095.U

Al sig. Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Bergamo  
(vs. rif. prot. n. 1931 del 20 novembre 2018)

Visto al pers. arrivato al  
Consiglio dell'Ord. Avv. a scopo la  
pubblicazione sul SITO

18 MAR. 2019

Bergamo. ....

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.  
dott.ssa Maria Cristina Rota

e, p.c., al sig. Procuratore generale della Repubblica  
presso la Corte di appello di Brescia

e, p.c., all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale affari legali  
Ufficio analisi legale e conformità  
(rif. vs. parere n. 8789 del 14.1.2019)

## QUESITI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

**OGGETTO:** Diritti di copia di cui al decreto del Ministero della giustizia 4 luglio 2018 – Pagamento dei diritti triplicati ex art. 270 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per l'estrazione di copie di atti giudiziari su supporto informativo ove sia possibile contare il numero di pagine digitalizzate.  
RIF. prot. DAG n. 12502.E del 21 gennaio 2019.

### Sintesi dei quesiti

Con la nota in oggetto, la S.V. chiede in sintesi di conoscere quali dispositivi informatici debbano essere considerati idonei alla estrazione di copie non cartacee di atti giudiziari e se sia da corretta l'interpretazione di considerare le copie riversate su tali dispositivi informatici, ove sia possibile contare il numero di pagine, sostanzialmente equivalenti rispetto a quelle cartacee e, conseguentemente, richiedere all'utenza, anche al fine di scongiurare potenziali responsabilità per danni all'Erario, quanto disposto dall'art. 270 del T.U. sulle spese di giustizia (a norma del quale per il rilascio di copie con urgenza l'importo del diritto dovuto è triplicato).

### Osservazioni

La questione è già stata esaminata da questa Direzione in diverse occasioni.

Come noto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4408 del 21 settembre 2015, ha confermato – in relazione al noto processo per il naufragio della nave Costa Concordia – l'interpretazione adottata dal T.A.R. Lazio con la sentenza del 12 maggio 2014 per cui gli Uffici giudiziari, di fronte ad una richiesta di copie di atti processuali contenuti su supporto informatico, possono chiedere "esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16" (ora rivalutato dal d.m. 4 luglio 2018 in euro 323,04). Tale principio è stato ribadito anche da questa Direzione generale con la circolare del 20 ottobre 2015, prot. DAG n. 157302.U, nella quale si è anche precisato che "il principio sancito dal giudice amministrativo ... si applica, ovviamente, per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte", con la conseguenza che, "se quest'ultima, dopo aver chiesto ed

*ottenuto le copie informatiche in questione, decidesse di presentare una ulteriore richiesta per ottenere copia di altri documenti informatici, dovrà corrispondere nuovamente il diritto di copia".* Sulla scorta delle pregresse indicazioni di questa Direzione, per determinare correttamente l'importo dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi dall'Ufficio su supporto informatico occorre distinguere tra testi digitalizzati (ovverosia acquisiti su supporto informatico previa scansione da parte del personale amministrativo) e testi nativi digitali (ossia acquisiti come tali dall'Ufficio giudiziario nel corso delle indagini). Come già precisato da questa Direzione generale (nota 23 dicembre 2015, prot. DAG n. 194688.U; nota 17 novembre 2017, prot. DAG n. 216892.U), il principio sancito dal TAR Lazio e ripreso dal Consiglio di Stato *"non si applica laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico previa scansione da parte del personale di cancelleria"*: il criterio del *"calcolo a pagine"*, in altre parole, può trovare applicazione solo nel caso in cui la cancelleria abbia provveduto alla materiale scansione del documento analogico al fine di renderlo fruibile anche in modalità digitale, ma non anche rispetto alla documentazione digitale acquisita come tale dall'Ufficio giudiziario.

Tale sembra essere stato anche il ragionamento seguito dai giudici amministrativi nel caso del naufragio della nave Costa Concordia: nella citata sentenza del TAR Lazio, infatti, si dà atto che *"nel caso di specie i dati sono stati riversati dal Tribunale (mediante la Guardia di Finanza, in qualità di ausiliario del GIP) su supporti DVD, BR e HD..."*, senza dunque effettuare, in relazione a tali *"dati"*, alcuna valutazione in merito alla possibilità di conteggiare le pagine eventualmente contenute nei files acquisiti digitalmente. Il TAR Lazio, in tale occasione, ha valutato piuttosto la possibilità di applicare analogicamente il costo indicato nella tabella 8 allegata al d.P.R. n. 115 del 2002 per il rilascio di copia su CD *"a tutti i supporti diversi da quelli contemplati e quindi anche agli HD"*, ritenendo possibile il ricorso ad *"una diversa analogia juris, alla stregua della ratio legis quale ricostruibile dal vigente ordinamento positivo ed, in particolare, dal citato art. 40..."*, nonché precisando che *"resta da definire l'entità del diritto esigibile, che la norma di riferimento per identità dei fini individua nei «costi del servizio»"*. Per il giudice amministrativo, infatti, *"i «costi» del servizio di copia e certificazione dei dati utili alla difesa in giudizio non possono certamente essere riferiti alla insindacabile scelta dell'Amministrazione giudiziaria circa il tipo ed il numero di supporti da utilizzare... e non può nemmeno essere parametrato al numero degli accessi effettuati o alla quantità dei dati effettivamente estratti... mentre costituisce certamente un «costo» l'approntamento ed il presidio delle strumentazioni informatiche e telematiche (hardware e software) necessarie per garantire l'attuazione delle norme di legge sul nuovo processo telematico, ma anche sia per consentire lo svolgimento del "servizio" in favore degli utenti del servizio giustizia che si avvalgono di tale possibilità, costo che il medesimo T.U. approvato con DPR n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia già quantifica, sia pure con riferimento al solo strumento all'epoca utilizzabile, cioè il CD, che al contrario dei nuovi supporti aveva una capacità limitata e richiedeva uno specifico intervento meccanico (e quindi un costo) ai fini della duplicazione di ciascun supporto, in Euro 295,16"*.

Il ragionamento svolto dal giudice amministrativo con riferimento al *"costo del servizio"* (parametro richiamato anche dall'articolo 40 del d.P.R. n. 115 del 2002) porta dunque a ritenere che il criterio del *"calcolo per pagina"* possa trovare applicazione solo rispetto alla documentazione analogica depositata presso l'Ufficio giudiziario e da questo digitalizzata (previa scansione), mentre rispetto alla documentazione nativa digitale, acquisita come tale nel corso delle indagini, debba trovare applicazione il principio enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4408 del 21 settembre 2015 e riportato nella citata circolare di questa Direzione generale del 20 ottobre 2015.

Sulla scorta di questi principi, deve ricavarsi un generale *favor* verso le nuove tecnologie, senza che se ne possa ostacolare l'utilizzo da parte dell'utenza (soprattutto rispetto a strumenti di largo uso, come le memorie portatili USB e USB-c). Al primo quesito, può quindi risponderci che, ai fini della estrazione di copie non cartacee, vanno considerati tutti gli strumenti idonei in ragione dello sviluppo tecnologico, incluse le citate memorie di massa portatili.

Ciò premesso, la maggiorazione prevista dall'art. 270 d.P.R. n. 115 del 2002 deve intendersi riferita alle sole copie su supporto cartaceo, tale essendo il dato univoco della norma (*"per il rilascio*

*entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato”): le memorie di massa portatili non sono supporti cartacei ai sensi della sopra menzionata normativa. In questo senso è anche il suggerimento dell’Agenzia delle entrate nel parere del 14.1.2019 inviato, per conoscenza, anche a codesto Ufficio, laddove afferma che “dal testo del DM 4 luglio 2018, non risultando nulla in merito all’importo da applicare all’estrazione con urgenza di copia degli atti su supporto diverso da CD o dischetto da 1.44 MB, ... deve ritenersi applicabile quanto statuito dal Giudice Amministrativo, secondo il quale dinanzi ad una lacuna determinata dal mancato allineamento tra norma e tecnologia di comune diffusione, ed escluso che possa vietarsene od anche semplicemente disincentivarne l’utilizzo, occorre fare ricorso all’analogia utilizzando il criterio guida del «costo», facendosi riferimento al quantum a suo tempo fissato per la memorizzazione su CD, essendo ragionevole ipotizzare che la memorizzazione su supporti di memoria più capienti forniti dagli interessati (e compatibili con apparecchiature sulle quali i dati digitali sono stati archiviati) non sia, tutto sommato più onerosa della prima (Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015; Tar Lazio, sez. I, 12 maggio 2014 n. 4871)” (parere del 14.1.2019, n. 8789: prot. DAG n. 12502.E del 21.1.2019).*

### **Risposta al quesito**

Orbene, riassumendo, si può rispondere ai quesiti in esame come a seguire:

---

**QUESITO 1:** Quali dispositivi informativi devono essere considerati idonei alla estrazione di copie non cartacee

**RISPOSTA:** *Ai fini della estrazione di copie non cartacee, vanno considerati tutti gli strumenti idonei in ragione dello sviluppo tecnologico, incluse le memoria di massa portatili, come le chiavi USB, USB-c.*

---

**QUESITO 2:** Se sia da corretta l’interpretazione di considerare le copie riversate su tali dispositivi informatici, ove sia possibile contare il numero di pagine, sostanzialmente equivalenti rispetto a quelle cartacee e, conseguentemente, richiedere all’utenza quanto disposto dall’art. 270 del T.U. sulle spese di giustizia (a norma del quale per il rilascio di copie con urgenza l’importo del diritto dovuto è triplicato).

**RISPOSTA:** *L’art. 270 d.P.R. n. 115 del 2002 deve intendersi riferito alle sole copie su supporto cartaceo, tale essendo il dato univoco della norma (“per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato”): le memorie di massa portatile non sono supporti cartacei, ai sensi della sopra menzionata normativa (in particolare, supporti USB e USB-c).*

---

Roma, lì 14 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Forziati*